

Luca Giambonino

Vogogna 1447

L'articolo I dei capitolati statuiti dal vicariato di Vogogna e *pars Ferraria* con l'Aurea Repubblica di Milano nell'anno 1447.

Enrico Bianchetti, nel suo lavoro più noto¹ afferma “Fortuna volle che dovendo anche l'Ossola inferiore soggiacere alla generale servitù del feudalesimo avesse almeno padroni illuminati e generosi” riferendosi alla infeudazione del vicariato di Vogogna e di altre terre ossolane a Vitaliano Borromeo.

Tale affermazione è scorretta sotto vari punti di vista. In primo luogo l'Ossola inferiore, facendo parte della giurisdizione di Novara, sottoposta alla signoria di Milano non aveva uno status tale da giustificare l'idea che il *regime signorile* cui fu nuovamente sottoposta (1449) avesse qualcosa di limitativo o differente rispetto alla sua condizione dal tempo dell'arcivescovo Giovanni Visconti sino alla decisione di Filippo Maria Visconti di infeudarne determinati diritti² a Vitaliano Borromeo (1446). A ben vedere si trattava molto più semplicemente di una variazione di signoria e non di regime. Se in precedenza, infatti, la Bass'Ossola era soggetta a Novara e quindi alla signoria di Milano, con tutto ciò che, in condizioni standard, avrebbe potuto comportare in termini di limitazioni e doveri - cui, a dire il vero erano solo parzialmente sottoposti potendo vantare privilegi e immunità già presumibilmente concessegli dalla stessa Novara³ - con gli obblighi tipici quali giuramenti di fedeltà, imposizione del podestà, contributi lavorativi nei palazzi, fortilizi, castelli, etc. della *dominatio* viscontea - ne vennero esonerati solo nel 1378⁴ - obbligo di fornire alloggio e viveri a truppe di passaggio oltre che armigeri e cavalieri in caso di necessità belliche, etc. In seguito alla infeudazione e quindi alla variazione del potere di riferimento, se non fossero intercorsi i patti e gli statuti di cui andremo a trattare, l'Ossola inferiore sarebbe rimasta nella stessa condizione di parziale soggezione nella quale si trovava in precedenza. Infatti, sebbene Bianchetti e persino vari redattori di richieste di concessione o riconferma dei privilegi del secolo XVII affermassero l'Ossola essere stata in sostanza libera nei periodi antecedenti la così detta volontaria dedizione del 1381, sotto il profilo giurisdizionale essa libera non lo era per niente. Rientrando, infatti, nell'area novarese ed essendo almeno dal secolo XIII soggetta a Novara essa doveva seguire e soggiacere alla predominanza della città e dei suoi statuti. Ora, certo l'Ossola e varie delle sue valli in misura anche maggiore, godeva già di ampie autonomie fiscali e politiche, questo non può certo essere negato: pare rilevante che le condizioni, autonomie e privilegi di cui già doveva godere fossero uno dei cardini dei capitoli pattuiti con Giovanni Galeazzo Visconti nel 1378. Infatti, tanto Vogogna quanto la Valle Anzasca, le quattro terre (Trontano, Maserà, Beura e Cardezza) e la valle Vigezzo rappresentata da propri ambasciatori chiesero che, circa gli usi del commercio di sale e biade (granaglie) fossero lasciati illesi - cosa che ottennero. Il fatto che, a differenza della corte di Mattarella e del vicariato domese, essi non facessero riferimento a esenzioni da dazi, gabelle, pedaggi, immunità fiscali, etc. può farci supporre che queste dovessero o

1 Bianchetti, *L'Ossola*, cit., Lib. II, p. 376

2 Nella fattispecie, mero e misto imperio, gladio, etc.

3 Nel secolo XIII l'Ossola inferiore e particolarmente la valle Anzasca venne a orbitare nell'area d'influenza novarese, come si può ben evincere dal Bianchetti. A quanto pare, visti i documenti di *dedizione* del 1378 e 1381, doveva già godere di un minimo nucleo di immunità attinenti in particolare il libero commercio di *blada* e sale e di *ferrariitae*, unici introiti fra l'altro non compresi nella conferma dell'infeudazione al Borromeo da parte della Repubblica Ambrosiana (1448).

4 Esonerati per la quota restante di lavori dovuti, a causa della guerra intercorsa fra le fazioni Ferraria e Spelorcìa.

essere sotto intese nella richiesta di restaurazione in ambito fiscale agli anni precedenti le lotte di fazione o nella richiesta, confermata, che fossero mantenute le loro usanze e convenzioni commerciali, oppure non erano state menzionate semplicemente perché, in quell'età, non ne godevano ancora. Abbiamo in ogni caso affrontato in precedenza l'incontestabile differenza che sussiste fra i capitolati del 1381 pattuiti dall'Ossola inferiore e dalla superiore.

Sebbene avremo modo di approfondire questo aspetto in seguito, si palesa già qui una incongruenza che pare attirasse anche l'attenzione del Bianchetti egli però non ne mise in luce i risvolti, né sottolineò le evidenti differenze che caratterizzavano le due Ossole della fine del XIV secolo: cioè da un lato il fatto che l'Ossola superiore si staccò dal ducato milanese più volte pure se godeva, come si è visto, di notevoli privilegi, immunità, autonomie mentre l'Ossola inferiore la cui documentazione coeva in fatto di capitolati non palesa medesimi e così consistenti privilegi rimase comunque fedele al Visconti.

Ad ogni modo per il momento basti sapere che, sotto il profilo fiscale, l'Ossola inferiore forniva una contribuzione annuale a Novara, alla curia di Mattarella e a Milano, fatto che caratterizzava anche l'Ossola superiore prima del 1381, quando ne ottenne piena liberazione. Come accennato sopra questo serve da introduzione a una incongruenza rinvenuta nelle fonti ufficiali attinenti i capitoli che vennero concordati fra la repubblica ambrosiana e la giurisdizione di Vogogna. Nelle ultime proposizioni del capitolo primo si rinviene infatti una affermazione che, se contestualizzata nei frangenti politici attinenti la giurisdizione in quegli anni⁵ getta una luce differente sulla intera questione relativa all'investitura ottenuta da Vitaliano Borromeo. Nell'importante documento si legge:

In casu autem mutationis Domini hujus Inclitae Urbis Mediolani, et contraventionis Capitulorum infrascriptorum, per Vos eisdem concedendorum (quod Deus avertat), **ipsi homines, et ipsa Pars Ferraria sint, remaneant, et esse intelligantur in his gradu et statu, quibus erant immediate post mortem Illustrissimi Principis Ducis** Mediolani, et quibus etiam de praesenti sunt.

RESPONSIO: Fiat et concedatur pro ut in praedicto articulo continetur.

Questo a mio giudizio palesa due fatti: in primo luogo che i rappresentanti della giurisdizione di Vogogna e valle Anzasca avevano ben in mente quale fosse o potesse essere il futuro prossimo della repubblica. In secondo luogo, punto più rilevante, per quale motivo chiedono che in caso fossero avvenute mutazioni di dominio siano confermati nel loro stato e grado del periodo successivo la morte di Filippo Maria Visconti? La giurisdizione infatti era stata infeudata al Borromeo già dal 1446⁶, poco tempo prima quindi che Filippo Maria morisse. Quale rilevanza ha o può avere questa apparentemente illogica richiesta? Se da un lato infatti chiedono alla repubblica di non essere infeudati ad alcun altro dominio ma di restare sottoposti alla immediata signoria di Milano, dall'altro in pratica in caso di cessazione del regime repubblicano, chiedono di rimanere quali erano successivamente la morte del Visconti, e quindi effettivamente già sottoposti alla signoria di Vitaliano Borromeo ovvero, per citare il Bianchetti e le fonti coeve *infeudati*.

Prova ne sia che alle rimostranze e ambascerie inviate dalle varie località della giurisdizione, avuta notizia dell'avvenuta infeudazione presso Filippo Maria, non ottennero altra risposta se non quella di riconoscere come signore il Borromeo tanto quanto in precedenza avevano riconosciuto lo stesso Visconti.

Questo aspetto a tutta prima incongruenza a dir poco, visto che non abbiamo alcuna notizia di ribellione effettiva militare a parte appunto una più che legittima insofferenza espressa diplomaticamente – e certo avrebbero avuto i mezzi per ribellarsi – mal si comprenderebbe se non si tenesse conto di quanto avvenne in seguito.

Analizzando punto per punto l'intero documento del 1447, verificando le lamentele continue di Novara e la politica delle strutture dirigenziali comunali locali - e di Vogogna e della valle Anzasca in particolare - non si può fare a meno di notare che, a parte la questione del cambiamento al vertice, e una localizzazione più limitrofa del potere di riferimento – sebbene in realtà i Borromeo

⁵ In generale si può fare riferimento a Bianchetti, *L'Ossola*, cit., Lib. II, capitoli IV-XVII

⁶ Bianchetti, *L'Ossola*, cit., cap. XIII e doc. CX, Lib. IV (edizione Forni).

fossero più in Milano di quanto non fossero nell'Ossola – tutte le richieste della giurisdizione furono mantenute, osservate, seguite. La prova forse più immediatamente rilevante è il documento del quattro d'agosto del 1449 pattuito fra il Borromeo e la valle Anzasca, patto che come sostiene Bianchetti – e le fonti del secolo successivo gli danno ragione – fu con tutta evidenza stabilito anche con Vogogna e le altre valli. In esso si rinviene infatti che, alla domanda dei rappresentanti a che la valle godesse di tutti i privilegi, esenzioni, patti, convenzioni, immunità stabiliti e convenuti con il dominio di Milano, per quanto in esso era scritto e precisato il conte rispose affermativamente, concedendo ciò che la valle chiedeva.

La consultazione poi degli statuti della città di Novara nell'aspetto che più ne avrebbe significato la sua preminenza sulla giurisdizione di Vogogna denota invece come essa, pure se ne aveva fatto richiesta a Francesco Sforza⁷ e pure se esso aveva risposto affermativamente, non fosse più in alcun modo, a parte sotto il profilo religioso, giurisdizionalmente e anzitutto fiscalmente preminente sull'Ossola inferiore.

In primo luogo: comuni, borghi e *villae* soggette a Novara avrebbero dovuto richiedere conferma di ogni loro statuto e ordinamento al podestà di Novara⁸. Ogni atto relativo la creazione di nuovi statuti, tanto da Vogogna quanto dalla valle Anzasca (comuni di Vanzone, San Carlo, *consulatatus Battici*, Bannio, Anzino, etc.) era inviato mediante rappresentanti eletti in loco solo ed esclusivamente al senato di Milano, almeno dalla fine del XV secolo e per tutti i due secoli successivi. Novara lamenta poi che il vicariato di Vogogna e in genere tutti i possessi dei Borromeo allegando i propri privilegi e le esenzioni riconosciutegli dal feudatario non contribuiva più a nessuna delle spese cui in precedenza era stata sottoposta⁹ (continuerà, infatti, a lamentarsene inutilmente sino alla metà del secolo XVI). Le fonti del tardo XV e del XVI secolo mostrano come tutti i punti dei capitolati del 1447 furono sostanzialmente rispettati, anche la valle Vigezzo tornò, infatti, alla giurisdizione di Vogogna, sebbene, come ricordano Bianchetti¹⁰ e anche il Silva¹¹, essa godesse - come la valle Anzasca del resto - di uno statuto e regime particolare e sostanzialmente autonomo. E qui si giunge alle “chiavette”, infatti solo tenendo conto di tutti gli attori nella vicenda attinente l'Ossola inferiore si può giungere a una migliore comprensione dei diversi avvenimenti.

Ora, da un lato abbiamo un istituto relativamente recente, instabile, la Repubblica Ambrosiana, che tenta di compiacere una importante, e nella fattispecie, - dati i precedenti (invasione della lega dei XII cantoni, defezione dell'Ossola superiore e attiva e importante difesa militare dei confini occidentali dello stato) delle valli Vigezzo, Anzasca e Antigorio – strategicamente necessaria provincia. E' forse sostenibile, con le fonti delle quali disponiamo, che i rappresentanti della *iurisdictio* non sapessero quanto affermavano nel primo capitolo? E' sostenibile che la repubblica concedesse tali privilegi e libertà senza del resto averne comunicato notizia all'allora già effettivo feudatario e per di più – cosa citata dal Bianchetti¹² ma quasi *en passant* – sostenitore attivo ed economicamente importante per la repubblica stessa qual era in quei frangenti Vitaliano Borromeo? Nel 1445 l'economista maestro delle entrate della Camera Ducale è creato conte di Arona da Filippo Maria che, un anno dopo, gli concede in feudo il dominio dell'Ossola inferiore. Era questa una novità nel panorama politico del periodo o della stessa agnazione viscontea¹³? Un fatto che debba destare in noi qualche effettiva sorpresa? E' necessario fare alcune considerazioni: già l'illustre padre di Filippo Maria, Gian Galeazzo, aveva compiuto una separazione di questo tipo, nel periodo della reggenza, lo stesso era avvenuto ai tempi di Luchino e Giovanni, quando la signoria era stata divisa per aree di competenza territoriale fra gli eredi¹⁴. E' proprio questo ciò che nella fattispecie mancava a Filippo Maria, eredi cui lasciare il ducato. La scelta cadde sui fedelissimi fra i quali figurava a buona ragione appunto Vitaliano Borromeo, cui furono sì dati in feudo diritti su una provincia strategicamente importante ma che - e con tutta evidenza era cosa nota a un maestro delle

7 Pedrazzoli, *Statuta*, cit., CAP. VI, p. 469 sgg.

8 Pedrazzoli, *Statuta*, cit., Libro I p. 71 sgg.; Lib. II, p. 181 sgg. e 233 sgg.; Libro IV, p. 387 sgg.

9 Pedrazzoli, *Statuta*, cit., Libro VI, p. 471,473,479 sgg.

10 Bianchetti, *L'Ossola*, cit.

11 Silva, *Storia di Val d'Ossola*.

12 Bianchetti, *L'Ossola*, cit., Lib. II, cap. XIII.

13 Cutolo, *Gli albori*, cit.

14 L. cit.

entrate, quale egli era stato - non forniva certo rendite esorbitanti, per di più dotata di vari privilegi e autonomie in ambito fiscale e politico; che non si fosse poi trattato di una infeudazione a carattere speculativo, di cui abbiamo notizia per famiglie di origine simile ai Borromeo¹⁵, lo si nota semplicemente dal fatto che, seppure nei documenti tramite cui ottenne conferma prima dalla repubblica¹⁶ (1448) e poi dallo Sforza¹⁷ (1449) dell'infeudazione gli fosse conferito ogni diritto cui in precedenza poteva godere Filippo Maria¹⁸ - mero e misto imperio, gladio, etc. - egli non solo non aggiunse o impose *novitates* fiscali o politiche ma tese altresì a conferire ulteriori autonomie mantenendo intatti, se non il primo¹⁹ almeno tutti gli altri capitoli pattuiti dalla giurisdizione con la Repubblica nell'anno 1447.

L'infeudazione della giurisdizione vogognese, fu confermata da Filippo Maria il primo novembre del 1446²⁰. E, sebbene non ne fosse entrato in possesso *ex immediato*, sotto il profilo legale il Borromeo era già a tutti gli effetti feudatario dell'Ossola inferiore.

Bianchetti afferma: "i capitani e difensori della libertà di Milano, non curando i Capitoli dell'anno innanzi, spezzati i formali impegni assunti verso le povere nostre popolazioni, violando la santità del giuramento, fecero buon viso al Borromeo"²¹. Questo però è davvero inverosimile: i rappresentanti della giurisdizione, affermando nel capitolo primo quanto in precedenza già delineato ovvero sia che rimanessero - in caso di violazione del primo capitolo - nello stesso grado e stato in cui si trovavano alla morte del duca di Milano stavano confermando quanto di per forza già sapevano, in altre parole che la variazione di signoria era stata confermata nel 1446 e, sotto il profilo giuridico era già vigente. La Repubblica di Milano non fece altro che attenersi a quanto precisato nel capitolo primo, senza violare alcuna santità di giuramenti. A mio avviso difficilmente si tratta di una svista, tale apparente illogicità, quanto piuttosto di una sottigliezza politica non indifferente nel panorama del periodo, implicitamente riconoscevano l'avvenuta variazione di referente signorile per certuni aspetti - giuramenti di fedeltà, etc. - dall'altro ottenevano un documento però che li equiparava in tutto e anche in misura più autonomistica all'Ossola superiore.

A Vitaliano Borromeo fu confermato semplicemente quanto fu concesso da Filippo Maria Visconti tre anni prima ma, per necessità con tutta evidenza differenti.

L'iniziale infeudazione nasceva infatti a mio giudizio e da una constatazione contingente, in altre parole la necessità di mantenere saldi i confini territoriali - e i domini - dello stato di Milano, profilandosi già all'orizzonte quanto sarebbe accaduto di lì a poco - se non la creazione dell'Aurea Repubblica certo l'instabilità dovuta all'assenza di eredi legittimi nei quali conservare la successione ducale - e da una volontà espressa dallo stesso Filippo Maria di elevare socialmente uno fra i suoi più fedeli e utili vassalli - non occorre ricordare lo status di mercanti-banchieri che caratterizzava la famiglia Borromeo.

Le riconferme repubblicane visti i successivi patti di garanzie autonomistiche confermati e alla giurisdizione di Vogogna e particolarmente alle valli Anzasca e Vigizzo (in materia fiscale e politica) nacque sì dalla contingente necessità di legare maggiormente ai destini della repubblica uno dei suoi creditori più influenti ma presumibilmente anche di lasciare illese alla giurisdizione le immunità, concessioni, convenzioni, in precedenza pattuite che, come abbiamo già visto, rimasero appunto illese. La giustificazione e il riconoscimento dinastico nobiliare di un istituto repubblicano morente e scosso da dissidi interni fin dal suo principio non era, con tutta evidenza, l'obiettivo del Borromeo, altrimenti non avrebbe atteso e desiderato la conferma dello Sforza, ottenuta prima ancora che la repubblica di Milano cadesse e gli stessi patti e capitoli di conferme autonomistiche

15 A. Sisto, *Banchieri-feudatari subalpini nei secoli XII-XIV*, Torino, 1963; famiglie quali gli Scarampi, ad esempio.

16 Bianchetti, *L'Ossola*, cit. vol. IV, Doc. CXIII

17 Bianchetti, *L'Ossola*, cit., vol II, p. 374, n. 3

18 I domini dell'Ossola inferiore, oltre che essere semplicemente inseriti nella dominazione milanese erano proprietà viscontee (essendo soggette alla città di Novara).

19 In realtà a ben vedere parrebbe confermato implicitamente: tornare alla status successivo la morte di Filippo Maria significava infatti riconoscere il fatto che vi era stata una variazione di signoria.

20 Vedi sopra, n. 43

21 Bianchetti, *L'Ossola*, cit., Lib. II, cap. XIII

alla giurisdizione vogognese avrebbero potuto essere siglati ben prima della conferma di Francesco Sforza.

I corpi dirigenziali locali non subirono passivamente una infeudazione signorile e del resto potevano vantare già allora una secolare seppure limitata autonomia in materia fiscale, economica e politica, dovuta, per lo più a mio avviso, come si è già accennato, alla loro posizione strategica rispetto ai domini confinanti con il milanese occidentale, e alla funzione di difesa militare cui si erano dimostrati più che abili e capaci già dagli scontri di fazione del secolo precedente, ulteriormente rafforzati dalle abilità militari e difensive – pare forse casuale che le maggior libertà concesse dal Borromeo andassero proprio alle valli Anzasca e Vigizzo che nelle lotte contro la *Lega dei XII cantoni* e in generale nel contenere le scorribande elvetiche si erano particolarmente distinte? – più che egregiamente dimostrate dall’inizio sino alle prime decadi del secolo XV. Fu, a mio avviso, soprattutto tenendo nel debito conto le conferme successive e la quasi impercettibilità del dominio borromeo, almeno per quanto afferiva la giurisdizione vogognese – in questo ben delineata tipologicamente dal Chittolini – una variazione signorile di duplice utilità: i Borromeo vedevano confermate la loro posizione sociale e titoli mentre le popolazioni locali tutti i patti, concessioni, esenzioni, immunità, privilegi, capitoli statuiti con il dominio di Milano. A differenza, infatti, di altre infeudazioni concesse più per necessità economiche dalla Camera Ducale e acquistate più per speculazione e come forma d’investimento collaudata²² qui l’elemento di effettivo guadagno economico venne meno al principiarsi dell’infeudazione stessa dato che Vitaliano Borromeo – e così i suoi discendenti – riconoscendo quanto riconobbe in autonomie alla giurisdizione vogognese non solo non ampliò i propri possibili ricavi economici circa le esazioni, il mero e misto imperio, etc. ma diminuì nella fattispecie di fatto la portata dei diritti concessigli nelle riconferme repubblicane e dello Sforza.

Come ho già avuto modo di rilevare altrove la dominazione dei Borromeo anche sotto il profilo documentario ha lasciato una traccia relativamente labile: in tutto il secolo XVI si rinvennero per la valle Anzasca una decina di atti che riguardino tale famiglia mentre per Vogogna ve ne sono sì vari ma per lo più trattasi di documenti dai quali invece di evincere l’influenza e la forza contrattuale della famiglia comitale si manifesta la stabilità e portanza di diritti, immunità, esenzioni, lasciati intatti ai corpi locali. Lo stesso nuovo ampliamento delle prerogative delle valli ossolane - e soggette alla giurisdizione vogognese – (che il borgo tendeva a delimitare a suo favore) con i patti e gli statuti antecedenti riconosciuti dai Borromeo²³ permise il pieno e completo sviluppo non solo delle peculiari strutture dirigenziali locali ma, anche sotto il profilo economico, fiscale e politico, di quelle autonomie che ne caratterizzarono il regime.

Considerare che comuni minuti con qualche migliaio di abitanti i più popolosi, agissero facendo esclusivo riferimento al Senato di Milano, mandando regolarmente le proprie ambascerie e che allo stesso modo inviassero i propri rappresentanti presso il vescovo di Novara qualora ve ne fosse necessità, senza passare non solo attraverso la mediazione del podestà di Vogogna ma altresì senza alcun’interferenza del signore locale manifesta già, a mio avviso, la portata dell’influenza della quale avevano potuto godere e la portata delle autonomie effettivamente concesse e ossequiosamente rispettate. E questo caratterizzava non solo le valli ma anche in generale la giurisdizione stessa che, come genericamente riferendosi a strutture simili ebbe a dire Chittolini²⁴, aveva più da guadagnare che da perdere dalla circoscrizione in una signoria più minuta che, anche in termini d’effettiva libertà, garantì una più che secolare autonomia, se paragonata all’incerta condizione di tanti altri dei domini del milanese.

22 Sisto, *Banchieri-feudatari*, cit.; Chittolini, *Città, comunità e feudi*, cit., p.145 sgg.

23 Alle valli Anzasca e Vigizzo in particolar modo.

24 Chittolini, *Città, comunità e feudi*, cit.

La fondazione dei privilegi del Vicariato di Vogogna e della Valle Anzasca: i capitoli del 1447 e le determinazioni comitali del 1449.

Si è già discusso a fondo della incongruenza insita a mio giudizio nel capitolo primo dei patti statuiti con la Repubblica di Milano nel 1447 e si è altresì dimostrato come le dedizioni o capitoli degli anni 1378 e 1381 attinenti la Bass'Ossola non siano affatto paragonabili, per quanto in esse contenuto circa le autonomie del vicariato e delle terre che lo costituivano, alla coeva dedizione della corte di Mattarella e sue pertinenze. Sia che si trattasse di una strategia politica mirata sia che semplicemente si fossero avveduti della palese manchevolezza insita nei precedenti capitoli, all'atto di ottenere conferma o creazione di autonomie *ex novo*, i rappresentanti politici della giurisdizione di Vogogna e *pars Ferraria*²⁵ – qui si intendeva la Valle Anzasca – elencarono puntualmente quelle che sarebbero di poi effettivamente state la somma delle loro prerogative fiscali, economiche e politiche. A mio giudizio questo giustifica la mia posizione nel ritenere tale documento l'effettivo atto di fondazione dei privilegi della Bass'Ossola. Sia che tali prerogative fossero già parziali *consuetudines locorum* – sebbene propenda a non crederlo almeno per quanto attiene la liberazione dal censo a Novara e alla corte di Mattarella vista anche la precisazione puntuale di immunità completa da ogni dazio, gabella, imposta sulla scorta di quanto ottenuto a suo tempo dalla corte di Mattarella – sia che fossero state aggiunte alle precedenti relative il commercio di granaglie e sale, il documento nel 1447 e le successive conferme del Borromeo nel 1449 sono, per quanto ne sappia e per quanto riuscì a portare alla luce il Bianchetti, gli unici strumenti mediante i quali la Bass'Ossola poté a tutti gli effetti e di diritto reggersi in modo autonomo <<appoggiandosi a' suoi privilegi>>, per citare le fonti del tardo secolo XVIII.

Vediamo pertanto quali furono le concessioni confermate dai Capitani della Repubblica Ambrosiana:

Il primo articolo è già stato affrontato nel capitolo precedente.

In seconda istanza ottennero che ogni dazio ed entrata sia ordinaria sia straordinaria che usualmente venisse raccolta e versata nella giurisdizione di Vogogna rimanesse *ad libitum* ad uso delle popolazioni locali che avrebbero versato ogni anno a Milano trecento lire imperiali - a titolo di vassallaggio, come per l'Ossola superiore. Ottennero altresì che, a parte il predetto pagamento, non fossero più caricati di alcun onere reale o personale.

Nel terzo articolo chiesero ed ottennero che fossero analizzate in giudizio le pretese della valle Vigezzo a reggersi con un proprio pretore.

Nel quarto articolo fu stabilito, concordato e concesso che tutti gli uomini della giurisdizione potessero acquistare e vendere granaglie, vino, legumi, sale, olio e qualsiasi altra vettovaglia così come le *ferrarie* (lavorate e non) da qualsiasi persona sia del ducato sia forense e potessero queste mercanzie condurre liberi da qualsiasi imposizione, dazio, pedaggio, etc. Fu confermato tutto ciò che riguardava i su detti prodotti purché fossero acquistati e venduti al di fuori del Ducato, mentre per la “blada” avrebbero potuto comprarla solo se per proprio uso. Ottennero, nel quinto articolo, che tutti gli statuti e ordinamenti elaborati da Vogogna e dagli altri comuni della giurisdizione venissero confermati dalla Signoria di Milano e che i decreti ducali (ad essi contrari) fossero cassati e annullati.

Nel sesto articolo si stabilirono le funzioni e il salario del podestà, ovvero che avrebbero avuto un podestà, pagato e dotato di quanto necessario al suo sostentamento, che sarebbe stato comunque vincolato all'azione “sindacatoria” di due persone idonee elette in loco e comunque non sarebbe potuto rimanere in carica più di sei mesi. Nell'articolo settimo ottengono liberazione dal censo dovuto a Novara e a Mattarella nonché per il comune di Mergozzo, di qualsiasi tributo e dazio che questo soleva versare alla camera ducale.

Nell'articolo seguente viene stabilito che una persona straniera versi tutti gli oneri e spese se avrà acquisito beni immobili nella giurisdizione e non possa dirsi *vicino* se non accomplice a ciò.

²⁵ Nel periodo delle guerre di fazione, *pars Ferraria* identificava grosso modo il vicariato di Vogogna e la valle Anzasca, nel 1447 la sola valle Anzasca continuò o riadottò la dicitura con la quale era nota più di sessant'anni prima.

Nell'articolo nono viene richiesto che le persone scacciate dalla giurisdizione siano liberate e assolte. Nell'articolo decimo ottengono di non poter più essere in alcun modo obbligati a contribuire in denaro o lavoratori agli eventuali fortilizi, castelli, etc. che la signoria di Milano avesse fatto edificare, riparare, etc. e allo stesso modo di non dover subire per le eventuali truppe che avessero attraversato i territori della giurisdizione nessuna spesa di nessun tipo.

Nell'articolo undicesimo venne chiesto, stabilito e concesso che la giurisdizione non avrebbe più fornito armigeri, cavalieri, guardie, etc. né avrebbe dovuto subire spese di sorta per tali questioni.

Nel successivo si ottenne che avessero una strada carraia, libera alle merci e che fosse della giurisdizione stessa.

L'articolo tredicesimo sancisce, presumo relativamente agli stessi capitoli, l'impunità per *omnia errata* che gli abitanti della giurisdizione avessero commesso.

L'articolo quattordicesimo è palesemente rilevante poiché sanciva l'equiparazione, almeno per ciò che afferiva le modalità della soluzione dei dazi, degli uomini della giurisdizione a *cives* di Milano.

L'articolo quindicesimo pone rimedio alla lite che intercorreva fra gli uomini di Villa e di Cardezza.

L'articolo sedicesimo sancisce la validità dei patti a suo tempo convenuti fra gli uomini della fazione Ferrara di Drocala e gli uomini della fazione Spelorca di Valle Antrona.

L'articolo diciassettesimo richiede e ottiene che gli introiti ottenuti dalle malversazioni dei da Nibbia di Novara siano da questi restituiti *in toto* agli uomini della giurisdizione.

L'articolo diciottesimo infine stabilisce che i capitoli si intendano approvati e riconosciuti per validi e che qualsiasi interpretazione che arrecasse evidente danno alla giurisdizione sia errata e come tale non applicabile.

Rimane pertanto palese la sostanziale differenza fra questi capitoli, compiuti e puntuali e quelli pattuiti nel 1378 e 1381.

Torniamo ora ad approfondire la scelta della valle Anzasca di definirsi *pars Ferraria*, a mio giudizio ciò non fu affatto casuale: fosse una scelta politica mirata, fosse una scelta dettata dalla contingenza tale termine doveva funzionare e da *memento* e da presupposto di indiscussa e dimostrata fedeltà. La fazione Ferrara si era distinta nelle lotte del secolo XIV e con la *pars Spelorca* e in generale con il contenere le mire dei confinanti. E si era distinta militarmente e aveva manifestato così la sua propensione verso il ducato. Si distinse altresì ancora ai tempi delle invasioni svizzere dei primi del secolo XV, come abbiamo accennato in precedenza. E' forse casuale quindi che scegliesse, una valle che di lì a poco avrebbe visto persino ampliati i propri privilegi nelle determinazioni borromeo (1449) - come del resto quella di Vigizzo - di adottare nuovamente tale definizione in un documento che doveva sancire in modo definitivo le prerogative e della valle e della giurisdizione vogognese?

Come si è visto in precedenza la concessione del Borromeo fu a mio avviso dettata non tanto per generosità, come parve credere Bianchetti ma per una spregiudicata analisi del tessuto sociale nel quale andava ad inserirsi e anzitutto dello stato bellicoso dei rispettivi confinanti, cercò pertanto - inizialmente sfruttando a suo vantaggio la debolezza della Repubblica (meglio l'Ossola ai Borromeo che allo Sforza, viene quasi da dire nel leggere la conferma repubblicana del 1448) e in seguito la necessità politica e militare dello Sforza stesso²⁶ - di mantenere salda e fedele una provincia strategicamente importante nello scacchiere del milanese occidentale nell'unico modo possibile - manifestato dal vicariato e dalla valle Anzasca poco meno di due anni prima - confermando quanto la Repubblica aveva già concesso. E che l'analisi fosse più che corretta e nella contingenza la scelta fatta l'unica possibile e la migliore, lo dimostrava da un lato la continua minaccia elvetica delle prime decadi del secolo XV e dall'altro la quasi sempre vincente azione difensiva svolta proprio dalle genti valligiane e del vicariato in genere.

26 Non a caso, a mio giudizio. La Repubblica morente, lo Sforza che incalzava dal novarese, il Borromeo, salvatosi dalla fine che avevano fatto il Lampugnano e gli altri che avevano come egli stesso sovvenzionato e attivamente supportato la Repubblica, condannati a morte dagli sforzeschi, riparatosi in Arona, raccolse truppe che inviò in soccorso e aiuto dello Sforza al quale, perdonato che fu, chiese poi di ottenere conferma di quanto concessogli a suo tempo da Filippo Maria Visconti. Ovvio che, in una situazione simile e ben ponderando la possibile reazione delle popolazioni locali fece tutto ciò che pareva più opportuno per legarle a sé, almeno nominalmente, e cioè concedendo loro quanto avevano in precedenza richiesto ed ottenuto dalla Repubblica stessa.

Come si è visto, Vitaliano Borromeo e i suoi discendenti mantennero illese le esenzioni e concessioni confermate dal Ducato e dalla Repubblica, ampliando nel contempo le autonomie delle valli Anzasca e Vigizzo, frapponendosi anche ai tentativi del XV e XVI secolo di Novara di far valere il principio del *maggior magistrato* e altresì di riottenere una sorta di preminenza fiscale. E vi riuscirono a tutto vantaggio loro e della giurisdizione di Vogogna.

La posizione assunta pertanto dal Bianchetti va rivista a mio giudizio proprio sulla base della stessa documentazione a suo tempo messa in luce dall'autore e dalle considerazioni su esposte: come era possibile infatti confermare in un capitolo le autonomie delle quali godeva la Bass'Ossola e che il Bianchetti elenca abbastanza puntualmente – pure se con le limitazioni già accennate – se poi si determinava una “feudalità generale” dando quindi adito a una più che evidente incongruenza²⁷. Siamo certi che nelle carte si definivano *fideles* dei Borromeo, sudditi, come del resto lo avevano fatto con i Visconti ma in questo, come sottolinea per altre questioni il Chittolini, non vi era nulla di limitativo, anzi. Godettero di più privilegi e stabilmente di quanto non ve ne fossero, ad esempio, nel coevo contado milanese stesso. E poi, *fideles* in quale senso? La auto-limitazione che il Borromeo si impose confermando tutti, nessuno escluso, i precedenti capitolati che la giurisdizione aveva ottenuto con la Signoria, Ducato e Repubblica di Milano, rendeva ancora meno oppressiva la posizione che normalmente un feudatario sotto la signoria milanese²⁸ poteva avere nei suoi domini. Inutile ricordare quanto sostiene Chittolini e che a mio avviso va certo appoggiato *in toto*: i corpi comunali dirigenti e in generale le strutture sociali delle terre separate fossero esse sotto l'*imperio* di un feudatario o meno, erano tutto fuorché passivi soggetti dei poteri dominanti. Ove potevano ottenere conferme e garanzie, le chiedevano e spesso volte pagando se le vedevano confermate. La diplomazia e la sottigliezza politica non era certo prerogativa di qualche signoria o principato, ma anche di comuni e strutture politicamente preminenti. I ceti dirigenziali comunali ossolani adottarono sin dallo stesso ottenimento delle favorevoli determinazioni viscontee, repubblicane e borromeo dei secoli XIV e XV una politica mirata, accorta e intransigentemente difensiva delle proprie prerogative, strategia che, i fatti ne danno ragione, fu essenzialmente e sostanzialmente vincente. Vincente poiché riuscì effettivamente a conservare e ampliare le autonomie di quei territori, dimostrandosi non solo economicamente ma militarmente efficace nel presidio dei confini occidentali dello Stato di Milano. Nelle analisi condotte sull'Ossola e in particolare sul vicariato di Vogogna e le valli adiacenti non possiamo prescindere infatti in alcun modo dal prendere visione dello scacchiere complessivo in cui era inserita nei secoli XIV e XV e della importante funzione militare che svolse - e certo non era cosa di poco conto – quasi sempre positivamente sotto il profilo militare. Infine, non è affatto casuale, a modesto giudizio di chi scrive, che nelle riconferme delle prerogative in particolar modo delle valli Vigizzo e Anzasca si sottolineasse proprio questo aspetto, oltre che semplicemente citare le fonti dei loro diritti ovvero i capitolati.

L'incisività territoriale dei poteri locali nella giurisdizione di Vogogna: i diritti della famiglia comitale Borromeo e le strutture politiche autoctone.

Ho iniziato a delineare, nelle pagine precedenti, seppure in modo d'accenno, una realtà che negli studiosi locali e principalmente nel Bianchetti è decisamente assente e, per lo più, travisata. Persino

27 Del resto, lo stesso concetto di *feudalità generale*, va' o andrebbe decisamente rivisto, dati i presupposti ovvero le conferme delle immunità e privilegi che *in primis* ledevano proprio i diritti acquisiti dal Borromeo, segno anche questo che l'origine dell'infudazione non era a carattere speculativo e che la conferma dei privilegi non nasceva da semplicistici moventi morali ma da una puntuale analisi e del tessuto sociale e dello scacchiere nel quale si trovava la giurisdizione di Vogogna.

28 Come precisato in J.E. Law, *Un confronto fra due stati 'rinascimentali': Venezia e il dominio sforzesco*, in “Gli Sforza”, Milano, 1982, la condizione di un feudatario, sottolineo sotto la signoria milanese, non poteva assumere quel valore decisamente negativo assegnato d'oltralpe al termine stesso. Nei documenti di giuramento di fedeltà, del resto, si tendeva sempre a precisare la supremazia, per qualsiasi decisione presa o da prendersi da parte del feudatario stesso, del vicario reggente il ducato di Milano o del regno stesso che in quel frangente lo possedeva, così si precisava la supremazia del re di Francia, di Spagna, etc.

in lavori recenti²⁹, anche se non indirizzati ad indagare specificamente questo aspetto, ritornano una serie davvero sorprendente di luoghi comuni i quali, vista anche la più che abbondante documentazione notarile ufficiale e privata presente *in loco* dovrebbero da tempo essere stati rivisti e, se non altro, precisamente circoscritti. Come detto in precedenza ho già avuto modo di accennare in altri lavori quanto qui si vorrebbe per lo meno approfondire ulteriormente ovvero sia la limitata presenza nelle fonti documentarie autoctone di atti, azioni effettivamente incisive da parte dei feudatari, fra le altre, della giurisdizione di Vogogna, la famiglia dei Borromeo.

Abbiamo visto come all'atto dell'avvenuta cessione in feudo dei diritti sulla giurisdizione di Vogogna e valle Anzasca, Vitaliano Borromeo confermò alle terre soggette ognuno dei privilegi di cui esse avevano goduto e ottenuto conferma dalle dominazioni precedenti. Ora, questo aspetto se trovava giustificazione ipotetica iniziale, ovvero il profilo strategico militare del vicariato vogognese e delle valli adiacenti risultava invece meno lampante sia dopo la conferma sforzesca sia dopo la stabilizzazione tanto della posizione dello Sforza quanto dei Borromeo stessi: infatti passati i turbolenti mesi successivi le condanne dei sostenitori dell'Aurea Repubblica, ristabilitisi rapporti "cordiali" fra il Duca di Milano e i Borromeo, sedatisi o sopitisi gli attriti di confine e le mire espansionistiche delle dominazioni confinanti il milanese d'Occidente, se avesse voluto il nuovo feudatario avrebbe certo potuto diminuire o circoscrivere molti di quei privilegi inizialmente riconfermati in toto al vicariato e valle Anzasca. Qui le ipotesi possono essere molte e, a parte una constatazione di fatto – e cioè che i privilegi delle popolazioni locali non furono modificati ma tesero persino e nelle valli maggiormente ad ampliarsi a scapito proprio degli stessi diritti di cui avrebbe potuto godere il Borromeo – sinceramente non sono a mio avviso spiegabili in modo definitivo. A mio giudizio, la chiave interpretativa più rilevante è quella che tenga conto dell'aspetto difensivo militare, visto che, pochi decenni dopo – nell'età della decadenza sforzesca e calata francese – le genti valligiane avrebbero nuovamente dovuto agire militarmente. Certo resta che la generale autonomia dell'Ossola, Bassa e Alta, fu e rimase intatta pur nell'avvicinarsi delle successive dominazioni del ducato, e spesso anche ribadita con forza³⁰. Se pertanto non si può negare, per la natura dei documenti di cui andremo a trattare, la condizione di *fideles* e *vassallos* delle popolazioni autoctone e comuni e borghi rispetto ai Borromeo e ai reggenti del Ducato di Milano, nemmeno si può negare la portata delle autonomie delle giurisdizioni di Domodossola e Vogogna e, quindi, che l'introduzione elaborata dal Bianchetti sia poco corretta: sotto il profilo giuridico è innegabile che l'Ossola Bassa, facendo qui in particolar modo riferimento alla giurisdizione di Vogogna, fosse soggetta alla "signoria" dei Borromeo oltre che, per la natura del feudo, al Ducato di Milano e a chi lo reggeva; da qui ad affermare un generale asservimento delle popolazioni locali non solo è cosa inverosimile ma assolutamente ingiustificata. Vediamo perché.

In primo luogo, si è già introdotta abbondantemente la tipologia dei diritti, privilegi, immunità, esenzioni delle quali godevano il vicariato di Vogogna e la valle Anzasca, si è già anche avuto modo di enucleare ove essi traessero origine precisa ovvero si è già visto il capitolato del 1447 e la riconferma del 1449.

In secondo luogo è necessario precisare la consistenza – la natura – dei diritti dei quali effettivamente godevano i Borromeo nella circoscrizione afferente il vicariato di Vogogna e valle Anzasca. Ora, a parte la *formula di rito* per cui essi ottenevano i diritti provenienti dalla giurisdizione che precedentemente afferivano alla Camera Ducale³¹, ovvero venivano versati alla Camera stessa e che si possono precisare nei Dazi seguenti: mercanzia, pane venale, vino a minuto, Banca Civile e Criminale, pescagione sul fiume Toce nonché – solo in relazione alla valle Anzasca, che era esentata dagli altri – il diritto d'escavazione delle miniere; a parte ciò dicevo non si notano altre forme di esazione o almeno non se ne è rinvenuta traccia nelle fonti. Tutti questi dazi nonché

29 Renato Arena, Violetta de Angelis, *Statuti medievali di Mergozzo*, Verbania, 1993.

30 Oltre alle varie riconferme spagnole dei capitolati, nel XVIII secolo l'impresario del Tabacco di Milano tentò di applicare un dazio al commercio di tale bene nell'Ossola e, in seguito alle proteste e alla causa dibattuta presso un magistrato straordinario del Ducato venne annullato in quanto essi, come privilegiati dai capitolati di cui sopra, erano esentati da ogni sorta di tassazione consimile.

31 Si fa qui in particolare riferimento ai documenti di conferma dell'investitura concessa a suo tempo da Filippo Maria Visconti e Galeazzo Maria Sforza e cioè: 20/3/1470, in Paesi di Nuovo acquisto/Novarese/mazzo I, foglio I e 23/4/1701, ibidem. AS di Torino.

le miniere – una miniera, in particolare dato che non si è rinvenuta traccia di altri affitti – venivano regolarmente affittati con contratti pluriennali a notabili del borgo di Vogogna o della valle Anzasca e la cui consistenza, sotto il profilo economico, ammontava annualmente a poco più di due/tre mila lire imperiali (al 1679) somma a dir poco irrisoria se paragonata al volume di introiti e spese di famiglie medio-grandi di *discreti viri* di comuni valligiani quali Vanzone o San Carlo, Battiglio.

Del resto, come veniva puntualmente precisato nelle conferme e di Bona di Savoia, duchessa di Milano, nel 1470 e di Filippo V, Re di Spagna, nel 1701, dovevano essere in ogni modo fatti salvi i diritti di terzi ovvero sia dei fedeli, vassalli o nobili che avessero avuto privilegi da far valere in loco e quindi, nella fattispecie, visti i riconoscimenti in particolare del 1449 e le successive riconferme spagnole del XVI e XVII secolo, lo stesso Borgo di Vogogna, valle Anzasca, Vigezzo, e genericamente quelli che nelle fonti coeve (XV sec.) venivano definiti *homines* della giurisdizione di Vogogna.

Infatti, a parte i *giuramenti di fedeltà* cui – più alla variazione del membro della famiglia Borromeo di riferimento che non temporalmente regolarizzati – erano tenuti i comuni e il borgo del vicariato e che sono i soli documenti dai quali si evinca l'investitura della giurisdizione, del resto interessanti e indicativi – come si è accennato sopra – della politica seguita dai feudatari in rapporto a diritti e beni – ceduti e affittati a benestanti locali o interi comuni – per il resto si nota come sotto il profilo più importante di quella che si potrebbe definire supremazia feudale – tipico il caso di Borgomanero sotto i Trivulzio – e cioè nella politica, fisco ed economia locale non si è rinvenuto alcun documento dal quale si manifesti una forma di *dominatio* effettiva. Non si manifesta cioè una qualche forma di subordinazione delle strutture dirigenziali comunali e dei loro diritti alla famiglia comitale stessa, come si può evincere agevolmente proprio dalle fonti ufficiali – cioè concili, riunioni, decisioni politiche locali, atti e ordinamenti del consiglio di credenza, etc. – autoctone non solo per la valle Anzasca dei secoli XVI-XVII ma altresì per il borgo di Vogogna³².

In particolare, tutti di dazi e redditi provenienti dalle circoscrizioni comunali e del borgo e dei comuni valligiani – con la sola differenza che questi ultimi non li affittavano ma li gestivano direttamente mediante *collectores* e ufficiali creati *ad hoc*³³ – e cioè *mandato, terratico, posta, bollo, pontetti (per il mercato), boscatico, peschiere, immondizie, erbatico, etc.* rimanevano in pieno e legittimo possesso dei comuni che normalmente – il consiglio di credenza – ne mettevano all'incanto alcuni affittandoli poi con contratti annuali a notabili della circoscrizione, senza alcuna forma però di esazione su tali proventi da parte del feudatario o del Ducato di Milano, esenzione che del resto vedremo era presente anche nella valle Anzasca.

Questo dovrebbe far comprendere come lo stesso concetto di *asservimento*, sulla base di quanto messo in rilievo, sia completamente inaccettabile. In primis, perché le fonti autoctone non lo manifestano affatto e in secondo luogo perché le fonti ufficiali redatte dalla Signoria, Ducato e Repubblica di Milano nonché dalla famiglia comitale che aveva ottenuto certuni diritti in loco sottolineano invece autonomie, privilegi, esenzioni ed immunità piuttosto che altro e non certo quanto è stato arguito nel XIX secolo sulla base forse dell'accezione negativa del concetto di *feudo* in rapporto ai soggetti sottoposti non avvedendosi però che, in effetti, nulla era cambiato – almeno non in senso negativo. L'Alto novarese già dal tardo XIII secolo era entrato nei possessi viscontei e pertanto in quello che nel XIX secolo si definiva *regime feudale* e tutti i privilegi che aveva ottenuto da quel tempo sino alla investitura dei Borromeo che ne contraddistinguevano l'autonomia non vennero annullati in nulla ma anzi riconfermati e ampliati ulteriormente non ostante l'avvenuta investitura di certuni diritti – si deve ribadire poiché non godevano di ogni diritto eventuale ma dei

32 Per il secolo XVI si è conservata una lista piuttosto regolare di decisioni e atti del consiglio di credenza del borgo di Vogogna dal quale si può evincere quanto precisato nella sezione II, articolo III, e cioè l'autonomia politica delle strutture dirigenti locali. In particolare, notaio Giovanni Maria de Franzino, Vogogna, anni 1575-1576, AS di Verbania. Per la valle Anzasca, atti di cui ai notai precisati negli articoli della sezione II.

33 L'unico ufficio incantato e affittato che ho rinvenuto per la valle Anzasca era l'*officium sanitatis* dell'*oppidum* di Bannio (XVI secolo). Non se ne sono rinvenuti altri nella pur più che abbondante serie documentaria presente.

⟨<http://www.storiadelmondo.com/39/giambonino.vogogna1447.pdf>⟩ in Storiadelmondo n. 39, 13 marzo 2006

soli dei quali in precedenza godeva la Camera Ducale di Milano³⁴ e che abbiamo già visto - a Vitaliano Borromeo e suoi discendenti.

34 Si confrontino la forma dell'investitura concessa ai Borromeo delle terre che gli Sforza definiscono separate da Novara e sua giurisdizione con l'investitura ed elezione in marchesato della città di Novara di Carlo V a Pietro Aloisio Farnese per rendersi conto, ad esempio, della diversità dei diritti concessi ed alienati.